



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Sezione civile

R.G. 480/2020

In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

Dott. Francesco Vigorito	Presidente
Dott. Giuseppe Bianchi	giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino	giudice relatore/estensore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto, ai sensi degli artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c., da Alessandro avverso l'ordinanza resa in data 20.1.2020 dal G.E. del Tribunale di Civitavecchia nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 39/2017 a carico dell'odierno reclamante;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.6.2020, celebrata per iscritto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (*"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*), convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2010 n. 27 e ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28;

rilevato quanto segue.

1. Alessandro ha proposto reclamo, ai sensi dell' art. 669 *terdecies* c.p.c., avverso l'ordinanza con cui il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 39/2017, proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c..

L'odierno reclamante ha sostanzialmente ribadito i motivi sottesi all'atto di opposizione *ex* art. 615, comma II, c.p.c. proposta al fine di far valere l'eccepita nullità delle notificazioni del decreto ingiuntivo, dell'atto di precetto e del pignoramento,



nonché la prescrizione del credito azionato in via esecutiva. In particolare, l'odierno reclamante ha preventivamente prestato acquiescenza circa il primo motivo di opposizione, relativo alla dedotta nullità della notifica del decreto ingiuntivo, ma ha insistito sugli ulteriori motivi, sostenendo che il G.E. ha erroneamente valutato l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di precetto e del pignoramento ai sensi dell'art. 617 comma II c.p.c., la quale era stata sollevata al solo fine di accertare l'inesistenza della notifica di un qualsivoglia atto interruttivo e la conseguente prescrizione del credito, che costituisce un motivo di opposizione *ex art.* 615 c.p.c. rilevabile senza termini decadenziali. Ha quindi insistito per l'intervenuta prescrizione del credito azionato dalla Banca Popolare di Sondrio, sul presupposto dell'inesistenza della notifica del precetto e del pignoramento, in quanto eseguita in entrambi i casi ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 143 c.p.c., presso l'indirizzo di Cerveteri, via Acerra n. 1/C, dal quale l'odierno reclamante risultava già cancellato per irreperibilità anagrafica.

Ha resistito con comparsa la Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato, insistendo per la conferma dell'ordinanza reclamata.

2. Il reclamo è infondato.

Invero, premesso che, come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza reclamata e non contestato in sede di reclamo, il dedotto vizio della notifica del precetto e del pignoramento non può essere valutato ai sensi dell'art. 617 comma II c.p.c. per intervenuta decadenza dell'odierno reclamante rispetto al termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, va altresì osservato che il medesimo vizio, anche laddove ritenuto sussistente, non escluderebbe l'effetto interruttivo della prescrizione attribuibile alla predetta notifica ai sensi dell'art. 2943 c.c..

A ben vedere, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno reclamante presuppone la soluzione della questione – ampiamente dibattuta e controversa nella giurisprudenza di legittimità – circa l'efficacia interruttiva o meno dell'atto introduttivo del giudizio (anche esecutivo) invalidamente notificato.



Sul punto, sono infatti riscontrabili due orientamenti opposti, il primo dei quali ritiene che l'atto introduttivo del giudizio abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c. solo quando sia stato validamente notificato (cfr. tra le altre Cass. civ. 16 maggio 2013 n. 11985), mentre secondo altro indirizzo, formatosi più di recente, la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 13070 del 25/05/2018).

Questo Collegio ritiene maggiormente condivisibile il secondo degli orientamenti citati, atteso che, nel silenzio delle norme citate, la "notificazione" cui allude l'art. 2943 c.c. deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle Sezioni Unite (sent. n. 14916 del 20/07/2016), che in tal modo è maggiormente valorizzato sotto il profilo sistematico; peraltro, l'insegnamento delle Sezioni Unite, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2043 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla.

Ne deriva che in tanto può essere predicata l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione in quanto il dedotto vizio della notifica dell'atto astrattamente interruttivo (quale appunto il pignoramento o il precetto) ne comporti la radicale inesistenza secondo il criterio discrezionale dettato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia del 2016.

Orbene, la notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto o dalla residenza, come argomentato dall'odierno reclamante, non è vizio determinante l'inesistenza della notifica, come ritenuto da un consolidato indirizzo giurisprudenziale. Invero, nella citata pronuncia a Sezioni Unite del 2016, la Suprema Corte ha statuito che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli



elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo (cfr. in senso conforme Cass. n. 5663 del 09/03/2018 e n. 7703 del 28/03/2018).

Inoltre, è stato affermato che la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa (Cass. civ. n. 4529 del 15/02/2019).

Facendo corretta applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la notificazione dell'atto di precetto e del pignoramento eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la precedente residenza anagrafica del destinatario non determini l'inesistenza della notifica stessa, potendo al più dar luogo ad un vizio di nullità sanabile.

Di conseguenza la notifica del precetto e, successivamente, quella del pignoramento hanno prodotto gli effetti interruttivi della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c. sebbene in ipotesi nulle perché eseguite presso la precedente residenza anagrafica dell'odierno reclamante.

Ne deriva che non può essere dichiarata la prescrizione del credito azionato dalla Banca Popolare di Sondrio.

La rilevata infondatezza dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva sotto il profilo del *fumus boni iuris* rende superflua ogni indagine sull'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

Il reclamo merita quindi di essere rigettato, con integrale conferma dell'ordinanza reclamata.

3. Le spese di lite relative alla fase di reclamo seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del procedimento e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato



decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile – complessità media).

Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di reclamo, l'odierno reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente ordinanza ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, sul reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*, proposto da Alessandro nei confronti di Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna il reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese di fase, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
- 3) da atto che il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente ordinanza ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. 115/2002.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 18.6.2020.

Il giudice relatore/estensore

dott.ssa Giulia Sorrentino

Il Presidente

dott. Francesco Vigorito

